

COMUNE DI STRA

STATUTO

Titolo I PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 **Il Comune**

1. Il Comune di Stra è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla costituzione della Repubblica Italiana.

2. Il suo Statuto si uniforma ai principi generali dell'Ordinamento giuridico e a quelli della Carta Europea delle Autonomie locali.

Art. 2 **Oggetto dello statuto**

1. Oggetto del presente Statuto è l'individuazione delle norme che disciplinano l'attività del Comune.

2. Le norme suddette sono, nel sistema di graduazione delle fonti, norme di attuazione dei principi contenuti nella Legge 08.06.1990 n.142 costituente legge generale ai sensi dell'art.128 della costituzione.

Art. 3 **Principi fondamentali**

1. Il Comune esercita le sue funzioni nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione. Si uniforma ai criteri di economicità, efficacia, pubblicità e partecipazione.

2. Ogni servizio assegnato al Comune viene disciplinato dal relativo Regolamento approvato dal Consiglio Comunale nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza stabiliti dall'art. 4 della legge n. 142 del 1990 e succ. mod. (modificato dall'art. 1.2 della L. 265).

Art. 4 **Funzioni**

1. Il Comune rappresenta la comunità straense e ne promuove lo sviluppo sociale, economico e culturale e concorre alla realizzazione dei valori di solidarietà uguaglianza e pieno sviluppo della personalità umana.

2. In tali ambiti esso persegue, nel rispetto della programmazione nazionale, provinciale, e, nel limite delle risorse destinate e disponibili, gli obiettivi fissati dal documento programmatico e dai programmi pluriennali e accompagnatori del bilancio di previsione.

3. Il Comune esercita, altresì, le funzioni attribuite o delegate dalla legge.

Art. 5 **Territorio**

1. Il Comune di Stra comprende la parte del suolo nazionale delimitato con piano topografico dell'Istituto Centrale di Statistica.

2. Il territorio di cui al precedente comma comprende il Capoluogo di Stra, dove è istituita la sede del Comune e dei suoi organi, le frazioni di S. Pietro e Paluello.

3. Il Comune costituisce una unità territoriale le cui componenti concorrono alla realizzazione dell'interesse dell'intera comunità senza distinzioni o particolarismi di sorta.

4. Spetta al Comune la valorizzazione della propria entità geografica di territorio posto a confine con più provincie, attuando la tutela del proprio patrimonio ambientale, culturale e storico-artistico.

Art. 6 **Sede stemma gonfalone**

1. La sede del Comune è situata nel capoluogo: possono essere aperti uffici distaccati anche in altre località del territorio comunale.

2. L'uso dello stemma e del Gonfalone è determinato dal Regolamento.

3. Lo stemma consiste in due bande bleu divise fra loro da una banda argentea e terminante da una banda argentea e terminante da una banda verde. Il tutto sormontato da una corona turrata argentea.

Art. 7 **Forme di collaborazione**

1. Il Comune promuove e favorisce, nell'esercizio delle sue funzioni, le più ampie forme di accordo e collaborazione con gli altri Enti locali e con la Regione.

2. A tale scopo l'esercizio delle funzioni del Comune può essere esercitato in forma associata o delegata con atto del Consiglio ad altri enti locali ispirandosi, secondo gli atti fondamentali assunti dal Consiglio ed indicanti le linee programmatiche dell'azione dell'Ente, all'efficienza, efficacia ed economicità che devono, di volta in volta, essere evidenziate secondo criteri di misurabilità stabiliti per l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Titolo II **ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE**

Capo I **Principi generali**

Art. 8 **Gli organi**

1. Gli organi del Comune sono: il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

2. Agli organi elettivi è determinata la scelta degli obiettivi, la programmazione e l'individuazione dei criteri di attuazione dell'attività dell'Ente, il controllo dei risultati, l'esercizio della potestà normativa.

3. I componenti gli organi elettivi hanno diritto alla tutela legale del Comune per fatti commessi nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 9

Principi strutturali ed organizzativi

1. L'Amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e programmi e deve essere uniformata ai seguenti principi:

- a) analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- b) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- c) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e flessibilità delle strutture e del personale.

2. Il Regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 10

Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa del Comune in relazione alle esigenze organizzative, funzionali, e gestionali derivanti dall'espletamento delle attività istituzionali, nonché dalle proprie dimensioni, si articola in servizi e/o uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati secondo le norme del Regolamento organico del personale e degli uffici, emanato in attuazione del presente Statuto.

Art. 11

Responsabili dei servizi

1. Il Regolamento organico per ciascun ufficio e servizio, individua nel dipendente di qualifica più elevata, il responsabile dello stesso, nonché il dipendente che è tenuto a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

2. Ai responsabili dei servizi competono le seguenti attribuzioni:

- esprimere i pareri di cui all'art.53 legge n.142/1990 e l'attestazione di cui all'art.55 della medesima legge, secondo le rispettive competenze;
- assumere, con riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo, la responsabilità dell'istruttoria delle pratiche a loro spettanti;
- espletare ogni altra attribuzione loro affidata dalle leggi e dal Regolamento organico.

Capo II

Consiglio Comunale

Art.12

Competenza del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, che rappresenta tutta la comunità straense, è organo di indirizzo, di programmazione e controllo politico-amministrativo ed esercita in tale ambito le funzioni stabilite dalla Legge e dal presente Statuto.

2. Nell'esercizio della sua funzione di indirizzo, il Consiglio assicura, in particolare, lo sviluppo dei rapporti e la cooperazione con i soggetti pubblici e privati e con gli organismi di partecipazione. Spetta al Consiglio di esprimere pareri su atti fondamentali della Regione, della provincia e degli altri Enti locali, nonché mozioni, ordini del giorno o raccomandazioni su ogni questione anche di ordine generale.

3. La funzione di programmazione viene svolta precipuamente attraverso i bilanci annuali e pluriennali attraverso la relazione previsionale e programmatica.

4. La funzione di controllo si svolge precipuamente attraverso l'esame del Conto consuntivo nonché delle relazioni periodiche (da effettuarsi almeno due volte all'anno), della Giunta sullo stato dei programmi.

Art. 13 **Presidenza**

1. Il Consiglio è presieduto dal Sindaco.

2. Nella sua prima adunanza e negli altri casi previsti dalla legge, il Consiglio è presieduto dal Consigliere anziano.

3. E' consigliere anziano colui che ha conseguito nelle elezioni, la più alta cifra elettorale.

Art. 14 **Seduta e funzionamento**

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione del bilancio di previsione e del Conto consuntivo.

2. Il Regolamento del Consiglio è redatto ed approvato ai sensi dell'art. 31 della legge n. 142 del 1990 (modificato dall'art. 11 della L. 265/99). Regolamento disciplina le modalità della dichiarazione dei Consiglieri interessati alle deliberazioni in applicazione dei principi stabiliti dall'art. 19 della legge 265 del 1999.

3. Il Regolamento disciplina anche la convocazione minoritaria del Consiglio; in ogni caso l'audizione, da parte del Consiglio Comunale, del Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 30 dev'essere disposta su istanza anche di un capogruppo consiliare.

Art. 15 **I gruppi consiliari**

1. I consiglieri sono organizzati in gruppi secondo le modalità stabilite dal Consiglio nella sua prima riunione.

2. Ciascun gruppo designa un capogruppo e un sostituto.

Art. 16 **Commissioni consiliari**

1. Sono istituite le commissioni consiliari permanenti nel numero e nella composizione stabilita dal Consiglio.

2. Il Consiglio, dopo la proclamazione dei Consiglieri, elegge nel suo seno commissioni permanenti con funzioni istruttorie e consultive composte in modo che rappresentino proporzionalmente, nella sua globalità delle commissioni, la composizione del Consiglio.

3. Successivamente alla proclamazione dei Consiglieri, deve essere in ogni caso istituita la Commissione per il Regolamento di cui all'art. 14.

4. E' altresì in facoltà del Consiglio di istituire commissioni speciali temporanee incaricate di indagini su specifiche questioni.

5. Ciascuna commissione ha un presidente nominato dal Consiglio.

6. Il Regolamento stabilisce i poteri del Presidente e le modalità di funzionamento delle commissioni.

Capo III

Giunta comunale

Art. 17

Elezione della Giunta Comunale e del Sindaco

1. Non può procedersi alla votazione per l'elezione della Giunta se non sia stata prima convalidata l'elezione dei Consiglieri comunali assegnati.
2. L'elezione avviene nei modi e nei termini stabiliti dall'art.34 della legge n.142 dell'8 giugno 1990 e secondo modalità indicate nei successivi commi.
3. La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Consigliere anziano nel termine stabilito dal 5° Comma dell'art.34. In mancanza, il consiglio comunale si riunisce, senza necessità di formale convocazione, per la prima volta, alle ore 9,30 del trentesimo giorno dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza; per la seconda e la terza volta nella data stabilita nella data stabilita dal Consiglio comunale e, in mancanza, rispettivamente, il 45° giorno ed il 58° giorno dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza.
4. E' altresì in facoltà del Consiglio di istituire commissioni speciali temporanee incaricate di indagini su specifiche questioni.
5. Ciascuna commissione ha un presidente nominato dal Consiglio.
6. Il Regolamento stabilisce i poteri del Presidente e le modalità di funzionamento delle commissioni.

Art.18

Funzioni e composizione

1. La Giunta comunale è organo esecutivo del Comune ed ha competenza per tutti gli atti di Amministrazione che non siano riservati al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco e del Segretario comunale.
2. La Giunta comunale è composta del Sindaco che la presiede e da sei Assessori.
3. Due Assessori possono essere nominati tra i cittadini non consiglieri, purchè eleggibili e ritenuti in possesso di requisiti di prestigio e di esperienza tecnica e professionale.
4. Gli assessori esterni partecipano al Consiglio senza diritto di voto.

Art.19

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all'Ordine del Giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.
2. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta ed assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa. Il Sindaco può incaricare uno o più assessori di seguire la realizzazione di progetti-obiettivo, riferendo periodicamente sulle fasi di attuazione.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal Regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma.
4. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.
4. Apposito regolamento disciplina il funzionamento della Giunta comunale.

CapoIV
Il Sindaco

Art.20 **Competenze**

1. Il Sindaco è a capo dell'Amministrazione comunale e in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, presidenza, sovrintendenza e amministrazione. Quale Ufficiale di Governo esercita le funzioni conferitegli dalla Legge.

2. Il Sindaco ha rappresentanza legale dell'Ente e adotta tutti gli atti inerenti e conseguenti a questa sua qualifica.

3. In particolare spetta al Sindaco:

- a) stare in giudizio;
- b) coordinare e programmare l'attività degli assessori e mantenere l'unità di indirizzo rispetto al documento programmatico;
- c) fornire al Segretario e ai funzionari tutte le direttive per la gestione dell'Ente e per l'attuazione del documento programmatico;
- d) indire i Referendum;
- e) rilasciare le concessioni, autorizzazioni, licenze, richieste di istruttoria e comunicazioni;
- f) emanare le Ordinanze;
- g) scegliere chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;
- h) esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti;
- i) designare, sentito il Segretario comunale, i responsabili dei procedimenti amministrativi;
- l) spettano al Sindaco gli atti con rilevanza esterna, con riferimento a qualsiasi contratto con l'Ente.

Art. 21 **Atti urgenti**

1. Il Sindaco, nei casi di urgenza, adotta tutti gli atti di competenza della Giunta comunale sotto la propria responsabilità.

2. In questo caso comunica l'adozione dell'atto della Giunta che, nella prima seduta, decidono in quest'ultimo caso intorno agli effetti prodottisi.

Art. 22 **Vicesindaco**

1. Le funzioni vicarie del Sindaco sono, da quest'ultimo, attribuite ad un Assessore comunale che assume a denominazione di Vicesindaco.

2. Nei casi di impedimento di assenza del Vicesindaco, il Sindaco è sostituito da un assessore, a partire dal più anziano in ordine di età.

Capo V Gli organi non elettivi

Art. 23 **Il Segretario**

1. Il Segretario è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.

2. Il Segretario esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge, assiste gli organi elettivi dell'Ente nell'esercizio delle funzioni di loro competenza, sovrintende l'attività gestionale dei responsabili del

servizio, ne coordina l'azione e vigilanza sulla sua esecuzione.

3. Nell'ambito di tale generale competenza spetta al Segretario o all'eventuale dirigente comprendente, sempre nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco:

- a) stipulare i contratti in forma di scrittura privata;
- b) di rogare i contratti stipulati dal Sindaco;
- c) di presiedere le Commissioni di gara e di concorso secondo le norme regolamentari;
- d) di emanare circolari esplicative ed impartire ordini sulla gestione dell'attività amministrativa e l'organizzazione degli uffici;
- e) adottare gli atti di gestione e provvedimenti che, conseguentemente ai suoi compiti, impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che non comportano attività deliberative e che non siano riservate dalla Legge e dallo Statuto agli Organi di Governo dell'Ente;
- f) riceve l'atto di dimissione dei Consiglieri, Assessori e Sindaco;
- g) esercita, sentito il Sindaco, il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza.

Art. 24

Il Vicesegretario

1. Il Comune ha un Vicesegretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario.
2. Il Vicesegretario coadiuva il Segretario nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce di diritto, nei casi di vacanza, assenza o impedimento, di diritto o di fatto.

Art. 25

Rapporti con gli organi

1. Il Segretario dipende funzionalmente dal Sindaco ed in uniforma l'attività di gestione all'indirizzo dato dagli organi elettivi.
2. Gli organi elettivi verificano e controllano la conformità dell'attività di gestione del Segretario ai progetti ed obiettivi che essi hanno fissato in rapporto ai mezzi ed alle risorse posti a disposizione dello stesso.

Capo VI

Ordinamento degli uffici

Art. 26

Ordinamento degli uffici

1: L'organizzazione degli uffici, nel rispetto dei principi di cui al 1° comma dell'art. 51 della legge n.142/1990, si ispira a criteri di omogeneizzazione dei settori con coordinamento da parte del Segretario, sulla base di concetti di parietarietà e di elasticità ai fini dell'organizzazione del lavoro in relazione ai programmi ed obiettivi fissati dagli organi elettivi.

2. A tal fine il programma individua i responsabili dei singoli procedimenti e determina periodicamente i criteri e le modalità per la verifica dei risultati sulla base dei principi di economicità, efficacia ed efficienza.

3. La mobilità del personale sarà oggetto di apposita previsione nel Regolamento del personale.

Art. 27

Accesso ai posti

1. La copertura dei posti di organico avviene mediante procedura concorsuale, secondo le modalità stabilite dal Regolamento e nel rispetto dei principi di imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità.

2. La copertura di posti di responsabilità del servizio o di alta specializzazione può avvenire mediante contratti a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato, sulla base di comprovata capacità professionale. E' vietata, quale che sia la natura del contratto, la sua conversione in rapporto a tempo indeterminato.

Art. 28

I servizi pubblici

1. Il Comune provvede ai servizi obbligatori e agli altri ritenuti necessari con atto consiliare, per realizzare lo sviluppo economico e civile della propria comunità.

2. I servizi comunali sono gestiti nelle forme previste dalla Legge privilegiando l'associazione e la cooperazione con la realtà sociali di cui all'art. 32 e altri Enti territoriali, operando la scelta sulla base dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

3. I servizi sociali privi di rilevanza imprenditoriale possono essere svolti a mezzo di istruzione e, in ogni caso, in modo che ne sia garantita l'efficacia della gestione.

Capo VII

Finanza e contabilità

Art. 29

Regolamento di contabilità

1. L'Ordinamento della finanza comunale è riservato alla legge.

2. Spetta al Comune di adottare il Regolamento di contabilità nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità della spesa pubblica e di funzionale gestione delle risorse.

3. Il Regolamento di contabilità deve, in ogni caso, stabilire i criteri generali per il controllo di gestione.

Art.30

Collegio dei revisori

1. "Un collegio, funzionalmente autonomo, composto da tre Revisori nominati dal Consiglio, esercita il controllo economico e finanziario dell'Ente nell'Osservanza delle disposizioni di legge e del Regolamento".

2. Il Regolamento stabilisce le altre cause di incompatibilità per la funzione di revisore.

3. I Revisori possono essere sentiti dalla Giunta e dal Consiglio in ordine a specifici fatti di gestione.

Art.31

Relazione previsionale e programmatica

1. La gestione amministrativa e finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale corredato da una relazione previsionale contenente la programmazione per progetti-obiettivo, su base annuale o pluriennale, riferiti ai settori di attività e tenendo conto dell'attuale realtà economico- sociale.

Titolo III

PARTECIPAZIONE

Capo I

Art.32

Rapporti con le realtà sociali

1. L'attività del Comune è improntata a criteri di apertura alle altre realtà sociali, culturali, ricreative e sportive ed alle organizzazioni del mondo produttivo favorendone la partecipazione e la cooperazione nella programmazione delle proprie attività nell'interesse della comunità amministrativa anche mediante conversioni.

2. Con norma regolamentare verrà previsto un Albo delle associazioni di cui al comma precedente.

Art.33

La partecipazione, informazione e trasparenza

1. La partecipazione popolare, il decentramento, l'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi sono garantiti secondo le norme del Regolamento.

2. Tali norme si ispirano al criterio fondamentale che identifica il Comune nel cittadino e viceversa, per cui quest'ultimo partecipa alla vita del Comune.

3. Sistemi informatici, o altri, assunti anche in collaborazione con altri Enti, garantiscono la celerità, certezza e disponibilità continua delle informazioni e la facilità di accesso in base ad una organizzazione da attuarsi secondo i programmi deliberati dal Consiglio.

Art.34

Consultazione

1. Il Consiglio comunale può disporre, con il voto dei 2/3 dei consiglieri assegnati, nelle forme e con le modalità stabilite dal Regolamento, su questioni di interesse comune, consultazioni popolari anche per categorie di cittadini o di associazioni.

2. L'esito della consultazione non è vincolante, ma di essa occorre dare debito conto nel provvedimento finale.

Art.35

Istanze, petizioni, proposte

1. Tutti i cittadini del Comune possono, da soli o in gruppo, rivolgere al Sindaco nelle forme stabilite dal Regolamento, istanze petizioni o proposte dirette esclusivamente al miglioramento dell'interesse collettivo.

2. In tal caso il Sindaco le rimette entro 30 giorni dalla data di presentazione, alla competente Commissione consiliare che, se ritenute rilevanti, le trasmette conformemente alle rispettive competenze in materia, alla Giunta o al Consiglio che devono decidere entro e non oltre novanta giorni.

Art. 36

Referendum

1. Il Comune indice, nel rispetto del presente Statuto e del Regolamento, referendum consultivo quando sia la richiesta di almeno 2/3 dei consiglieri assegnati o di 1/3 degli elettori.

2: La richiesta deve contenere la sottoscrizione ed il quesito che si vuole sottoporre agli elettori.

3. Il referendum può riguardare solo materie di esclusiva competenza dell'Ente, con esclusione di

- nomine, revoche, designazioni e , in generale, questioni riguardanti persone,
- tasse, imposte o tributi in genere:

4. Il Sindaco indice il referendum entro tre mesi dalla dichiarazione di ammissibilità.

Art. 37

Ammissibilità

1. L'ammissione del referendum in ordine alla materia, alla sottoscrizione ed alla chiarezza ed intellegibilità del quesito, è decisa da una commissione composta dal Segretario dell'Ente, dal Pretore del Mandamento e da un avvocato scelto dal Consiglio comunale.

Art.38

Risultati

1. Il referendum non è valido se non vi partecipa la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

2. Il risultato del referendum non vincola l'ente che, tuttavia, dovrà dibatterlo in Consiglio.

Art. 39

Il difensore civico

1. Il Consiglio comunale può istituire l'ufficio del difensore civico.

2. L'incarico è conferito dal Consiglio comunale con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati a scrutinio palese.

3. E' facoltà del Consiglio comunale stipulare accordi e convenzioni con altri comuni, la Provincia o la Regione per l'utilizzo comune del difensore civico.

4. Il difensore civico può essere revocato solo per comprovata inerzia con le stesse modalità stabilite per la nomina.

5. Il difensore civico dura in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto fino alla nomina del successore e non è immediatamente rieleggibile.

6. Al difensore civico viene corrisposta una somma mensile non inferiore all'indennità di carica spettante ad un Assessore. Il Comune dovrà, inoltre, garantire il rimborso delle spese sostenute, nonché i mezzi necessari per l'espletamento della funzione.

Art. 40

Incompatibilità

1. L'ufficio del difensore civico è incompatibile con:

- a) la qualità di dipendente del Comune, della comunità montana o di altro ente locale situato nella medesima provincia della Provincia e della Regione;
- b) l'esercizio, anche occasionale, di attività professionali a favore del Comune;
- c) la qualità di membro di organi pubblici elettivi;
- d) le funzioni di amministratore di azienda, consorzio o Ente o società dipendente o controllata dallo Stato e da altro Ente pubblico o che comunque vi abbia partecipazione nel capitale o nella gestione;
- e) incarichi elettivi o professionali in partiti politici o associazioni sindacali.

Art. 41

Attribuzioni

1. Il difensore civico svolge il ruolo di garante delle imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale.
2. Egli ha il compito di segnalare al Sindaco, a richiesta dei cittadini o d'ufficio, gli abusi, le carenze e i ritardi degli uffici comunali.
3. Può essere sentito dal Consiglio comunale su richiesta di 1/3 dei suoi componenti e può altresì chiedere di essere sentito.

Capo II

Intervento ed accesso all'azione amministrativa

Art. 42

Avvio del procedimento

1. L'avvio di procedimenti amministrativi deve essere comunicato a tutti coloro che per legge o regolamento debbano intervenire, nonché a coloro che appaiono avervi un interesse.
2. Resta comunque salva, anche prima della predetta comunicazione, la facoltà di adottare provvedimenti cautelari.
3. Sono pure esclusi dall'obbligo i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di igiene e sanità edilizia e polizia locale, nonché i Regolamenti o atti amministrativi a carattere generale, di pianificazione e di programmazione.

Art. 43

Diritto di intervento nel procedimento

1. Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi giuridicamente costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio da un atto, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

Art. 44

Obbligo di motivazione

1. Il responsabile o l'organo che emette l'atto deve obbligatoriamente esplicitarne la motivazione nelle premesse, anche mediante il richiamo espresso da un atto.
2. In ogni caso deve sempre darsi conto di memorie, audizioni, documenti presentati oltreché dalle ragioni del loro eventuale accoglimento o rifiuto.

Art.45

Diritto di accesso

1. E' riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità fissate dal Regolamento.
2. Fatto salvo il diritto degli intervenuti, gli atti saranno esibiti solo dopo la loro emanazione e non durante l'attività istruttoria.
3. Il Regolamento individua gli atti esclusi dall'accesso quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone, gruppi o imprese. Individua altresì quelli assoggettabili per la medesima ragione alla dichiarazione di temporanea riservatezza da parte del Sindaco.

Titolo IV
NORME FINALI E TRANSITORIE

Capo I

Art. 46

Modificazioni e revoca dello Statuto

1. Ogni modifica dello Statuto deve avvenire con le forme stabilite dalla legge per la sua approvazione.
2. La proposta di abrogazione dello statuto deve essere accompagnata, pena la sua inammissibilità, dalla proposta del nuovo Statuto.

Art. 47

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore il 30° giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bur, pubblicazione deve essere effettuata entro e non oltre sei mesi dall'intervenuto positivo esame da parte dell'Organo di Controllo.
2. Nelle more dell'entrata in vigore si rispetta la disciplina di cui al 2° comma dell'art. 59.
3. Entro due anni dall'approvazione dello Statuto dovranno essere approvate le norme regolamentari citate nello Statuto stesso, dalla legge 142/1990, nonché dalle altre leggi, salvo che non siano previsti termini diversi.
4. Dalla data di entrata in vigore dello Statuto fino alla data di entrata in vigore dei singoli regolamenti, si applicano, in quanto compatibili con la legge n.142/1990, con lo Statuto e con i regolamenti eventualmente approvati ed esecutivi, le norme regolamentari e vigenti alla data di entrata in vigore dello Statuto stesso.
5. Ove dovessero sorgere conflitti interpretativi in ordine alla vigenza o all'interpretazione delle norme regolamentari di cui al precedente comma, si applicano i criteri di cui agli articoli 10 e 11.